

RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALE PREVISIONI COMUNALI CHE RISULTANO ABROGATE A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI - DAL 186/18- SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

La delibera comunale di recepimento della DAL 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione comporta il venir meno dall'efficacia dei seguenti atti:

- Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.1998 , in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto *“Aggiornamento delle indicazioni procedurali e delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/77”*;
- Determina Ufficio Tecnico n. 138 del 29.12.2001 e relativi aggiornamenti, in materia di contributo correlato agli oneri di urbanizzazione , *“Riconversione e arrotondamenti in Euro di oneri vari utilizzati dall’Ufficio Tecnico”*
- Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 15.02.2000 ,in materia di costo costruzione , avente per oggetto *“ Determinazione del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 del 29.03.1999;*
- Determina Ufficio Tecnico n. 163 del 18.12.2018 *“Aggiornamento annuale del costo di costruzione in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertamento dall’Istat per il periodo di un anno , con riferimento al 30.06 dell’anno precedente . Determinazione per l’anno 2019”*;
- Deliberazioni di Giunta Comunale n. 79 del 22.12.2015 *“ Monetizzazione degli standard trasferibili (verde) nei comparti attuativi residenziale e non residenziali “;*
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 22.12.2015 *“ Monetizzazione delle aree di parcheggio pubblico site nelle zone residenziali e nel territorio rurale “;*
- ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamento e altri atti comunali che sia in contrasto con il recepimento della DAL 186/19 e DGR 624/19 e smi.

Le modalità di calcolo del Contributo di Costruzione stabilite dalle disposizioni di cui sopra rimangono operative nei limiti di applicazione stabiliti nell’ allegato 2 , in particolare il paragrafo 6.3.